



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1° GRADO  
SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) – TEL/FAX: 0824/984022**

**Codice meccanografico: BNIC826006**

*Sede Centrale a San Marco dei Cavoti (BN)*

*Plessi Sc. dell'Infanzia: S.Marco "Cap" - S.Marco "Francisi" - Reino "Cap" - Molinara "Poggioreale" - Foiano "Cap"*

*Plessi di Scuola Primaria: San Marco dei Cavoti - Reino - Molinara - Foiano di Valfortore*

*Plessi di Scuola Secondaria di I grado: "L.Shabran" San Marco dei Cavoti - "C.Parisi" Molinara - "L. Bianchi" Foiano di Valfortore*

*Sito web: [www.ic-sanmarco.it/](http://www.ic-sanmarco.it/) - e-mail: - [bnic826006@istruzione.it](mailto:bnic826006@istruzione.it)*

**Prot. n. 1524 – VI.2**

**San Marco dei Cavoti, 12/04/2023**

**Determina 29/2023**

**Oggetto: Deroga Conferimento supplenza Sostituzione Docente Cocca Antonia Roberta**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTA la comunicazione con la quale la docente Cocca Antonia Roberta, in servizio nel plesso di Scuola Primaria di San Marco dei Cavoti, in qualità di docente posto comune, ha comunicato l'assenza dal servizio, con decorrenza 12/04/2023 e fino al 14/04/2023;

VISTO che il comma 333 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il primo giorno di assenza del personale docente;

VISTA la nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR che fornisce chiarimenti in materia di supplenze brevi del personale docente prendendo atto dell'impossibilità per le scuole di rispettare il divieto di sostituzione dei docenti assenti nel primo giorno di assenza previsto dai commi 332 e 333 della legge di stabilità 2015;

CONSIDERATO che la Legge 190/2014, nel disporre il divieto di conferimento delle supplenze per il primo giorno precisa che debbono restare ferme "la tutela e la garanzia dell'offerta formativa", facendo obbligo al dirigente scolastico di assicurare sia l'erogazione che la qualità dell'offerta formativa per la classe/sezione in oggetto;

RILEVATA l'impossibilità di provvedere alla sostituzione del docente assente con personale libero dal servizio, o con assegnazione di ore eccedenti, a causa di ulteriori concomitanti assenze dal servizio;

TENUTO CONTO che le attività formative, nel caso in oggetto, possono essere tutelate e garantite solo attraverso la sostituzione del docente assente con altro docente che assicuri il medesimo insegnamento, in modo da garantire l'offerta formativa programmata;

**DETERMINA**

di procedere al conferimento di una supplenza breve a partire dal 12/04/2023 e fino al 14/04/2023, tenendo in debita considerazione la possibilità di provvedere ad eventuali proroghe.

**DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa Maria Ciocco**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993